

OGGETTO	BONUS ACQUA POTABILE 2023 - DOMANDA ENTRO IL 28 FEBBRAIO
RIFERIMENTI	Prov. 9/01/2024 ; Prov. 16/06/2021 ; Art. 1, co. 1087-1089, L. 178/2020
CIRCOLARE DEL	02/02/2024

Sintesi: il prossimo 28 febbraio scade il termine per inviare all'Agenzia delle Entrate:

- la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023
- per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile, al fine di beneficiare del relativo credito d'imposta (cd. "bonus acqua potabile").

L'ammontare (potenziale) del bonus è pari al 50% delle spese sostenute. L'effettivo ammontare del bonus sarà stabilito da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate che calolerà la percentuale spettante sulla base delle domande presentate e le risorse disponibili (€ 1,5 milioni).

La Legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 1087-1089, L. n. 178/2020) ha previsto, con la finalità di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile:

- la **spettanza di un credito d'imposta** in misura del 50% delle spese sostenute dal 2021 al 2022
- per l'**acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile**.

La Legge di bilancio 2022 (art. 1, co. 713, Legge n. 234/2021, attuato dal Prov. 9/01/2024) ha, poi:

- **prorogato il bonus in esame anche al 2023**
- fissando un limite di spesa di € 1,5 milioni

La disposizione è stata originariamente disciplinata dal [Prov. 16/06/2021](#) il quale ha disposto che:

- l'ammontare delle spese agevolabili va comunicato all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa inviando il modello tramite il servizio web disponibile nell'area riservata o i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate
- la misura percentuale di crediti effettivamente fruibile è resa nota con Provvedimento dell'Agenzia:
 - ✓ calcolato sulla base delle domande pervenute e delle risorse disponibili;
 - ✓ da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente.

AMBITO APPLICATIVO

I destinatari del credito d'imposta sono:

- **persone fisiche** "private"
- esercenti **attività d'impresa, arti/professioni**
- **enti non commerciali** (compresi ETS/enti religiosi riconosciuti)

che sostengono le spese su immobili "posseduti o detenuti" in base a un titolo idoneo.

Nota: pertanto spetta non solo in relazione agli immobili di proprietà/altro diritto reale, ma anche nel caso di immobili detenuti in base ad un contratto di locazione/comodato gratuito.

Comproprietà/Contitolarità: in caso di comproprietà, contitolarità di altro diritto reale e contitolarità del contratto di locazione, affitto e comodato d'uso il credito in esame è ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute da ciascuno di essi.

SPESE AGEVOLABILI

Il bonus spetta con riguardo alle spese sostenute

- **dall'1/01/2023 al 31/12/2023**
- per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, al fine del miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti

IMPUTAZIONE DELLE SPESE

Per l'imputazione delle spese occorre fare riferimento:

- per le persone fisiche/lavoratori autonomi/enti non commerciali, nonché per le imprese in contabilità semplificata: al criterio di **cassa** (se con opzione per il metodo "registrato vale pagato", ex art. 18, co. 5, Dpr 600/73, la spesa si considera sostenuta alla data di registrazione del documento)
- per le imprese in contabilità ordinaria: si applica il criterio di **competenza**.

DOCUMENTAZIONE DELLA SPESA
✓ modalità : l'importo delle spese sostenute va documentato tramite e-fattura o documento commerciale in cui è riportato il C.F. del richiedente il credito;
✓ soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica : si considera valida anche l'emissione di una fattura cartacea (es: contribuenti forfettari) o di un documento commerciale riportante il C.F. del soggetto richiedente il credito
Tracciabilità della spesa : per i soggetti diversi da imprese in contabilità ordinaria il pagamento deve avvenire con bonifico bancario/postale o altri sistemi di pagamento di cui all'art. 23 D.lgs. 241/97 (assegno, ecc.).

AMMONTARE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Normativamente la misura del credito d'imposta è pari

- al **50% delle spese sostenute**
- con **limite massimo di spesa** per singola unità immobiliare che non può eccedere i seguenti importi:

Massimale	Soggetto	Destinazione
€ 1.000	Pers. fisiche "private"	qualsiasi
€ 5.000	Altri soggetti	adibito all'attività commerciale/professionale o istituzionale per gli ENC

RIPARAMETRAZIONE: essendo previsto un limite complessivo di spesa (pari a €. 1,5 milioni per il 2023) il punto 5.2 del Provv. 16/06/2021 prevede che l'agevolazione effettiva sia pari:

- ✓ al credito d'imposta indicato nella comunicazione validamente presentata,
- ✓ **moltiplicato per la percentuale resa nota con apposito Provvedimento** dell'Agenzia, ottenuta rapportando il limite di spesa previsto per ciascun periodo d'imposta all'ammontare complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni validamente presentate.

Per il bonus 2022 (spese sostenute nel 2022), l'Agenzia aveva fissato la percentuale del 17,9005%.

Esempio: ponendo una spesa da parte di una persona fisica "privata" di €. 1.500 e presumendo l'invarianza della percentuale di spettanza che sarà resa nota entro marzo 2024, si avrà che:

- il bonus "teorico" è pari a €. 1.000 (limite di spesa) x 50% = €. 500
- il bonus effettivo è pari a €. 500 x 17,9005% = € 89,502 (arrotondato a € 90).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti in possesso dei requisiti per accedere al bonus comunicano all'Agenzia:

- tramite il modello approvato "Comunicazione delle spese per il miglioramento dell'acqua potabile"
- l'ammontare delle spese agevolabili sostenute nell'anno precedente.

Termine di invio: per il periodo d'imposta 2023 la domanda deve essere presentata:

entro il prossimo 28 febbraio 2024

Entro il medesimo termine è possibile presentare una nuova comunicazione in sostituzione di quella in precedenza trasmessa; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce le precedenti

A seguito della presentazione della comunicazione viene rilasciata, entro un massimo di 10 gg, una ricevuta attestante la presa in carico ovvero lo scarto con l'indicazione dei relativi motivi

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La comunicazione va presentata in via telematica, anche tramite intermediario:

- ✓ tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia
- ✓ o tramite i canali telematici dell'Agenzia

COMUNICAZIONE ENEA

Le informazioni sugli interventi effettuati **devono essere inviate telematicamente all'ENEA**, ai fini del monitoraggio della riduzione del consumo di contenitori in plastica.

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzato dai beneficiari, fino all'importo massimo fruibile:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo:
 - ✓ nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo del bonus

SEZIONE XIII - ALTRI CREDITI					
1	2	3	4	5	6
G15	Codice Importo	Residuo 2021	Rata 2020	di cui compensato in F24	
		,00	,00	,00	,00

Mod. 730: si indica ne rigo G15, col cod. 10; l'eventuale eccedenza non utilizzata è riportabile all'anno successivo.

- ✓ oppure in compensazione tramite F24
- altri soggetti: esclusivamente in compensazione tramite F24.

N.B.: la RM 17/E del 1/04/2022 ha istituito il **codice tributo "6975"** per poter usufruire del beneficio in compensazione.

ASPETTI RELATIVI ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE:

- presentazione dell'F24: attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che stabilirà la percentuale applicabile per il calcolo effettivo
- non si applica il limite ex art. 34 della L. 388/2000, pro tempore vigente.

Nota: la norma istitutiva non prevede la mancata rilevanza fiscale; dunque il credito d'imposta risulterà tassato ai fini Irpef/Ires ed Irap (tranne che per i soggetti "privati").